

ACCORDO REGIONALE VENETO

di cui al comma 1, Art. 53 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010

L'anno 2011 il giorno 1 del mese di luglio presso l'istituto "Don Bosco" di Padova – Via san Camillo de Lellis, 4 si sono riuniti:

- per l'AGIDAE Veneto Suor Daniela Gallo e Gimpietro Pettenon
- per la FLC CGIL Veneto Silvano Olivotto
- per la CISL SCUOLA Veneto Paolo Nalesso
- per la UIL SCUOLA Veneto Giuseppe Benegiamo
- per lo SNALS CONF-SAL Veneto Elisabetta Capotosto e Ernesto De Sieno
- per il SINASCA Veneto Giovanna Roggi e Silvia Turra

Le parti,

Premesso


che gli Istituti scolastici dipendenti da Autorità Ecclesiastica della Regione applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 09/12/2010 tra l'AGIDAE e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Conf-Sal, SINASCA

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalle Circolari congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011 e n.19/E del 10 maggio 2010;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie



Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione, per il periodo di imposta 2011, dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate, *in attuazione del presente accordo*, in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- 1) lavoro supplementare per i lavoratori part time (art. 24.B CCNL);
- 2) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 24.C CCNL);
- 3) presenza notturna (art. 28 comma 7 CCNL);
- 4) premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 13.7 oppure EGR (art. 33 CCNL);
- 5) premio annuale di produttività (art. 34 CCNL);
- 6) indennità per servizio fuori sede (art. 35 CCNL);
- 7) indennità di funzione (art. 36 CCNL);
- 8) lavoro straordinario, festivo, notturno sia ordinario che straordinario(art. 51 CCNL) ;
- 9) ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione;
- 10) le ore eccedenti alle 50 (art. 48 comma 18.1 CCNL);
- 11) le ore in esubero oltre le 18 per la scuola secondaria e oltre le 24 per la scuola primaria (art.48 CCNL).

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS Conf-sal

SINASCA

